

Sentenza n. 8 140308 CTR SARDEGNA Sezione 8

Presidente: Tedde Vittorino

Relatore Estensore : Gerovasi Ubaldo

Contenzioso tributario- notifiche mani proprie del destinatario- impossibilità-notifica a persona di famiglia- legittimità- Sezione staccata di Sassari

MASSIMA: per giurisprudenza consolidata, per le notificazioni eseguite in forma diversa da quelle della consegna a mani proprie del notificando, opera il principio della cognizione legale, mediante consegna a persona di famiglia. L'onere della prova contraria incombe sul destinatario della notificazione e non può essere assolto con la produzione di certificazioni attestanti che il consegnatario ha residenza anagrafica in sito diverso da quello realizzato con al notificazione. (Cass. Sent. 8597 del 1997)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

.....Enrico, elettivamente domiciliato a Nuoro, Via L. Da Vinci,40/C presso l'Avv. che lo rappresenta e difende, ha proposto appello avverso la sentenza 115/02/06 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Nuoro, Sez. 2^a che ha rigettato il ricorso proposto per l'annullamento della intimazione di pagamento n.7420059011185533, emessa dalla Bipiessè Riscossioni di Nuoro per Euro e notificata in data 13/12/2005 relativa ad IVA+IRPEF 1999 e avverso gli atti presupposti, non notificati: atto di contestazione e irrogazione sanzioni per l'anno 1999, cartella di pagamento e iscrizione a ruolo; di questa chiedeva l'annullamento per vari motivi, chiamando in causa sia l'Ufficio impositore che il Concessionario per la Riscossione.

In particolare il ricorrente deduceva la nullità non essendo stati notificati gli atti presupposti ed in quanto l'intimazione era priva di tutti gli elementi richiesti dalla legge per consentire il diritto di difesa. In particolare eccepeva l'inesistenza della notifica dell'atto di contestazione/irrogazione delle sanzioni n.B000003/2001 emesso dall'Ufficio delle imposte dirette di Nuoro in relazione a pretese violazioni riferibili alla dichiarazione dei sostituti di imposta della Società spa risultanti da apposito verbale della G.d.F., in quanto solo apparentemente notificato al il 2.6.01 all'epoca amministratore delegato della Società a mezzo del messo speciale interno dell'Ufficio II.DD. di Nuoro, posto che trattandosi di atti giudiziari, la notifica stessa andava eseguita ex art. 13 cpc o dal messo comunale autorizzato dal Presidente del Tribunale. Rilevava ancora preliminarmente che la cartella n.07420020011378163, relativa all'atto di contestazione e iscrizione a ruolo precedenti, era stato notificato dal Concessionario il 10/10/2002 con consegna a mani della moglie, senza timbro e senza indicazione della qualità del notificante. Da ciò, proseguì il ricorrente, non essendo stato l'atto notificato al, deriva la inefficacia della intimazione oggetto del ricorso e la decadenza dell'Amministrazione, posto che ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs.472/97 l'atto di contestazione / irrogazione sanzione deve essere notificato a pena di decadenza entro il 31/12 del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione(1999/2000); quindi fuori termine.

Nel merito, pur sapendo dell'avvenuta verifica della G.d.F. a carico della Spa, di cui il..... era presidente del Cda, non essendosi mai occupato delle questioni fiscali della società, perché attribuite alla competenza del consigliere (omissis); ai sensi dell'art.11 del DLS.n.427/97 era quest'ultimo il responsabile solidale della violazione. Ed ancora, al tempo della verifica, in assenza di approvazione del bilancio, la data di presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta sarebbe scaduta il 30/10/2000, ma essendo la società dichiarata fallita il 25/10/2000 e private al fallito le prerogative e le disponibilità, le incombenze fiscali della società ricadevano sul curatore fallimentare; non rilevando perciò la violazione della omessa dichiarazione dei sostituti di imposta. Vanno anche annullate, precisava il ricorrente, le violazioni per gli

omessi versamenti delle ritenute, per i quali andrebbe applicato l'istituto della continuazione ex art.12 del D.Lgs.472/97; non applicabili in quanto si ignorano i singoli versamenti, per cui anche gli atti impugnati non sono validi. Infine non può essere produttiva di interessi la somma dovuta a titolo di sanzione, ex art.2 del citato decreto, restando con ciò indebita la richiesta di interessi di mora sulla cartella.

La Bipiesse Riscossioni Spa nelle memorie di costituzione deduceva l'inammissibilità del ricorso trattandosi di invito bonario a pagare, atto non previsto all'Art.19 del D.Lgs.546/92, ed in quanto proposto oltre i 60 giorni dalla notifica della cartella, avvenuta il 10/10/2002.

L'Agenzia delle Entrate di Nuoro ritiene inammissibile il ricorso deducendo la validità della notifica dell'atto di contestazione e irrogazione della sanzioni, della iscrizione a ruolo e della cartella di pagamento, in quanto non impugnati a tempo debito e pertanto divenuti definitivi. Gli atti di che trattasi possono essere notificati oltre che nelle forme di cui all'art.137 del cpc, anche a mezzo dei messi speciali ex art.60 del DPR.600/73, senza che possa essere eccepita alcuna decadenza dell'azione accertatrice, stante la proroga di due anni ex legge 289/02.

La Commissione Tributaria Provinciale di Nuoro Sezione 2^a con sentenza n.115/02/06, pur ritenendo fondato il primo motivo di ricorso, circa la inesistenza della notificazione dell'atto di contestazione e irrogazione delle sanzioni, convenendo che la firma è molto diversa da quella rilevabile dal mandato ad litem rilasciata dal Sig. Marziani, riconosceva la legittimità della notifica della cartella di pagamento effettuata a mani della moglie del ricorrente e dichiarava il ricorso inammissibile.

Secondo i primo giudici la legge consente che i concessionari della riscossione possano avvalersi di propri messi per la notifica degli atti di propria competenza, in virtù di quanto disposto dall'art.45 del D.Lgs.n.112/99.

Il ricorrente, che non nega di essere venuto a conoscenza della cartella tramite la moglie, tuttavia non ha proposto ricorso come avrebbe potuto fare, ai sensi dell'art.19 terzo comma del D.Lgs.546/92, sia per vizi propri della stessa cartella che dell'atto presupposto (contestazione e irrogazione sanzioni); non avendola impugnata, è divenuta definitiva. Da ciò consegue, conclude il primo giudice, che l'avviso di pagamento ora impugnato, non costituendo il primo atto che ha consentito di far conoscere al ricorrente la pretesa tributaria, non è impugnabile sotto nessun profilo, tantomeno consentire l'impugnazione di atti precedenti, rendendo perciò inammissibili e tardivi i rilievi fatti.

Il ricorrente nell'appello (Omissis).

In definitiva qualora la notifica della cartella sia inesistente o nulla, discende l'inesistenza e/o inefficacia di tutti gli atti successivi e la illegittimità dell'esercizio della pretesa dell'A.F. ; da qui la ormai verificatasi decadenza dall'esercizio della pretesa. Se la nullità potesse ritenersi sanata dalla proposta impugnazione, sarebbe comunque nulla, essendo priva del previsto contenuto essenziale di legge; comunque la pretesa dell'Ufficio resta infondata o illegittima ed errata nella determinazione del soggetto passivo e/o degli importi richiesti.

La Società Equitalia Sardegna spa nelle controdeduzioni richiama i motivi svolti nel primo giudizio e ritiene giuridicamente viziati tutti i passaggi posti dall'appellante a sostegno della riforma della sentenza, per cui ne chiede la integrale conferma. Il documento trasmesso ha natura di semplice comunicazione bonaria sulle situazioni debitorie del destinatario, al fine di fornire informazioni e chiarimenti, quindi non suscettibile di autonoma impugnazione. In merito alla eccepita notifica ribadisce come l'art.26 del DPR,602/73 stabilisce che la notificazione della cartella deve essere eseguita dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario, come nel caso di specie, ex art.45 D.Lgs.112/99. Il ricorrente avrebbe dovuto impugnare la cartella de quo nel termine di 60 giorni alla notifica.

L'Agenzia nelle controdeduzioni eccepisce pregiudizialmente la inammissibilità dell'appello per difetto di sottoscrizione ex art.18, 3° comma del D.Lgs.546/92, in quanto sia l'originale che le copie destinate alle altre parti devono essere sottoscritte dal difensore o dalla parte.

Nell'appello incidentale circa la notifica a mezzo posta dell'atto di irrogazione sanzioni, dal quale tutta la vicenda trae origine, risulta che tutte le formalità previste dalla notifica sono state poste in essere e che l'atto in giacenza presso l'Ufficio Postale, in data 22.06.2001 sia stato ritirato dal sig. intestatario

dell'atto. Avendo il ricorrente disconosciuto la firma apposta sul referto di notifica e sull'avviso di ricevimento, non è sufficiente la sua sola affermazione ad invalidarla, come ritenuto dai primi giudici, non essendo allo stato fornita dimostrazione dell'ipotizzato ritiro dell'atto da parte di un dipendente della Spa, posto che la notifica è stata correttamente effettuata presso l'indirizzo dell'abitazione privata del Sig. e non presso quello della società. L'Ufficio ritiene perciò insufficiente la sola difformità fra la firma apposta sulla relata di notifica e quella del sig. su altri atti, per provare la falsità della notifica (essendo possibile, come l'Ufficio ipotizza e lui stesso concorda, che la sottoscrizione sia stata apposta in modo inusuale); perché ciò possa avvenire è necessario querelare per falso l'Ufficiale postale, il quale avrebbe consegnato l'atto a persona diversa dal Sig....., consentendogli di sottoscrivere per lui. In assenza di prove e di perizia d'ufficio disposta dal primo giudice, ritiene pertanto assolutamente legittima la notifica dell'atto di irrogazione delle sanzioni e quindi essendo tardivo il ricorso, impugnando anche gli atti precedenti e facendo valere vizi degli stessi, resta inammissibile, ex art. 19 ultimo comma del D.Lgs.546/92. Per il resto la prima sentenza va condivisa, per cui riconoscendo la correttezza della notifica ha dichiarato inammissibile il ricorso.

(Omissis). La causa, discussa in udienza pubblica, è stata decisa sulle conclusioni soprascripte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione sentite le parti in udienza pubblica ed esaminati gli atti di causa, ritiene di dover primariamente rispondere alle domande pregiudiziali proposte dall'Ufficio. Mentre l'eccepito difetto di sottoscrizione viene convalidato iusto-oculi con la verifica della firma da parte del procuratore di imposta durante l'udienza pubblica, non è proponibile e privo di pregio l'intricato meccanismo dimostrativo ipotizzato nell'appello incidentale, per validare la correttezza comportamentale dell'Ufficiale Postale, circa la notifica dell'atto di contestazione e irrogazione sanzioni.

Invero è stato ritenuto (cfr. Cass. 7113/2001) che ai fini dell'accertamento della validità della notificazione effettuata a mezzo del servizio postale ad un imprenditore, ricevuta da persona diversa dall'imprenditore individuale o dal rappresentante della società, la quale si sia dichiarata "autorizzata al ritiro della posta", deve presumersi che la qualità indicata, sostanzialmente equivalente a quella di "incaricato" sia stata dichiarata proprio da chi ha ricevuto l'atto; ne consegue che, per vincere la presunzione derivante dalla consegna dell'atto a tale persona, che l'avrebbe accettato nella qualità anzidetta, occorre provare che il consegnatario non era ne' dipendente del notificando, ne' addetto alla sede dell'impresa per non aver ricevuto neppure un incarico provvisorio e precario. Infatti nel nostro caso la circostanza che il sig. abbia disconosciuto la sua firma sulla cartolina, ma affermi che la stessa potrebbe essere stata apposta da qualcuno che si è recato a ritirare l'atto intimativo per rendergli una cortesia, è la prova della insussistenza di un rapporto siffatto, nel caso in cui il consegnatario si sia qualificato addetto alla ricezione degli atti della persona giuridica destinataria, ed il relativo onere per il destinatario non è adempiuto con la sola dimostrazione dell'inesistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra consegnatario ed ente destinatario della notifica, attesa la configurabilità di altri rapporti idonei a conferire la richiesta qualità.

A parere di questo Collegio, in assenza di elementi che parte ricorrente avrebbe dovuto fornire per dimostrare in senso convincente l'eventualità ipotizzata, la notifica di tale atto resta inesistente senza che vi sia motivo o ragione perché possa essere modificata la statuizione dal primo giudice; l'esame delle firme così come effettuato nel primo giudizio, alla luce di un'attenta verifica documentale induce questo Collegio a concordare convintamente che la firma apposta sull'avviso di ricevimento postale, nella carenza probatoria di cui sopra, possa essere considerata apocrifia dal Sig.

Né peraltro può essere eccepito il disposto dell'art.45 del D.Lgs.112/99 circa la valenza per i concessionari della riscossione di avvalersi di propri messi notificatori per il recapito degli atti di loro competenza, per come è stata notificata la cartella di pagamento nella mani della signora Maria, moglie

del Sig....., restando inconferente, per assenza di specificità, il richiamo da parte del ricorrente all'art.34 del DPR.1229/1959. Per giurisprudenza consolidata, per le notificazioni eseguite in forma diversa da quelle della consegna a mani proprie del notificando, opera il principio della cognizione legale, mediante consegna a persona di famiglia, tra cui è compresa la moglie (Cass. sent.1313/2000); l'onere probatorio incombe sul destinatario della notificazione, e non può essere assolto con la riduzione di certificazioni attestanti che il consegnatario ha residenza anagrafica in sito diverso da quello della realizzata notificazione (Cass.Sent.8597/1997). Tuttavia nel contenzioso tributario, ai sensi dell'art.19, comma 3 del D.Lgs.546/92, come riferisce l'Ufficio, la cartella di pagamento, quando faccia seguito ad un avviso di accertamento divenuto definitivo, ancorché per errato ritiro e/o per non richiesta consegna, come nel caso di specie, si esaurisce in una intimazione di pagamento della somma dovuta in base all'avviso e non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che essa resta sindacabile innanzi al giudice solo per vizi propri, con esclusione di qualsiasi questione attinente all'accertamento(Cass. Sent.17937/2004). Per questi motivi, assorbite le restanti censure, l'appello deve essere respinto, nella considerazione che la particolarità del caso suggerisce la compensazione della spese di giudizio fra le parti.

P.Q.M.

La Commissione, respinge l'appello e per gli effetti conferma la sentenza impugnata.

Dichiara compensate fra le parti le spese processuali.

Così deciso in Sassari il 25.01.2008.